



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL DR. (...OMISSIONES...)

STUDIO (...OMISSIONES...) – CONSULENZA AZIENDALE

Mail:

Roma 26 gennaio 2016, prot. 19271

Oggetto: PMI innovative - requisito certificazione del bilancio in sede di prima iscrizione alla sezione speciale. Certificazione volontaria e certificazione legale.

Con nota mail del 10 dicembre 2015, codesto studio poneva un quesito in materia di PMI innovative e in particolare sulla modalità di certificazione del bilancio a regime e in sede di prima iscrizione in sezione speciale. Nel quesito si domandava quanto segue:

«Con il parere del 3 novembre 2015, prot. 222.697 si è evidenziato che dovendosi individuare nella certificazione, un obbligo generalizzato che la norma pone per tutte le società che perseguano l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si deduce che il tipo di incarico di certificazione da conferire al revisore sia del tipo legale, disciplinato dal D. Lgs. 39/2010, anziché volontario, e che la relazione di certificazione deve essere rivolta all’assemblea (affinché ne prenda atto propedeuticamente all’approvazione del bilancio) e non agli organi di direzione ed amministrazione della società. D’altro canto con circolare del 3 novembre 2015, prot. 222703, in merito al caso di società che, di regola, non sono tenute all’obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell’iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative, il Ministero ha evidenziato che in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio (e in questo caso, per forza di cose, non propedeutica alla stessa); il Ministero quindi ha ammesso che in sede di iscrizione in sezione speciale, le società non tenute all’obbligo di certificazione possano depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all’approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione. Si chiede conferma della correttezza dell’indicazione generale relativa alla necessità di una certificazione di tipo “legale” e non “volontaria”. E si chiede altresì, con riferimento al caso di società non tenute normalmente all’obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell’iscrizione, e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative, se, esclusivamente in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro, parallelamente alla deroga ammessa dalla richiamata circolare del 3 novembre 2015, prot. 222703, il tipo di incarico da conferire possa essere quello di tipo volontario, in ragione anche dei maggiori oneri e complicazioni che l’incarico di revisione “legale” comporta».



La vicenda sopra rappresentata contrappone giustamente due differenti momenti nei quali la norma richiede la certificazione del bilancio delle società PMI innovative.

Come ben richiama codesto Studio, è doveroso distinguere due momenti, quello ed. “a regime”, e cioè successivo alla iscrizione della PMI in sezione speciale, e quello immediatamente propedeutico. Ci si riferisce ovviamente agli esercizi sociali pre e post iscrizione alla sezione speciale delle PMI. Come affermato nel parere del 3 novembre 2015, tutti gli esercizi sociali, chiusisi dopo l’iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l’obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal d. lgs. 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale.

Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell’iscrizione alla sezione speciale delle PMI, dove la società, salvo casi quasi accademici, non essendo tenuta all’obbligo di revisione legale (non in quanto PMI innovativa – che ancora non è, ma in linea generale in quanto non ricadente nella previsione del d. lgs. 39), ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione.

Tanto rilevato, a detto bilancio non può unirsi, ex post, una certificazione di revisione secondo i canoni della revisione legale. Il bilancio è stato infatti già approvato *illo tempore* dall’Assemblea. Vengono pertanto a mancare due degli elementi che contraddistinguono la revisione legale:

- 1) La nomina del revisore è operata dall’assemblea.
- 2) La relazione del revisore è resa all’assemblea prima dell’approvazione del bilancio.

Ne consegue che (fermo restando quanto precisato con riferimento ai bilanci “a regime”) esclusivamente nell’ipotesi della certificazione di bilancio per l’esercizio ante iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria.

Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante dà mandato al revisore (o società di revisione), che produce una relazione sul bilancio *illo tempore* approvato, e la deposita presso il registro delle imprese.

La PMI viene iscritta in sezione speciale e da quel momento viene meno la eccezionalità della fattispecie nelle precedenti righe esternata, e trova pedissequa applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

F.to Vecchio